Comune di Lurate Caccivio

(Provincia di Como)

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno delle attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
- a favore di soggetti al fine di superare lo stato di bisogno e le situazioni di difficoltà.

TITOLO II - SOSTEGNO ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, ARTISTICA, TURISTICA SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

- Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.
- 2. Possono altresì ricevere contributi enti e associazioni che operano a difesa dei diritti umani e civili nonché enti e associazioni che operano al fine di sostenere comunità e popolazioni colpite da eventi di eccezionale gravità.
- 3. Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.

ARTICOLO 3 - INTERVENTI ORDINARI

- 1. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente.
- 2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'ente richiedente, nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.
- 3. In casi particolari l'Amministrazione, come per esempio nel caso di comitati e associazioni non riconosciute, potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della associazione richiedente.
- 4. Il Comune delibera annualmente il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari.
- 5. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività nell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.
- 6. I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.
- 7. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

ARTICOLO 4 - INTERVENTI STRAORDINARI

- 1. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro "una tantum" a sostegno di iniziative e opere a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente.
- 2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale tempestivamente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:
 - a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire e le capacità di promozione sociale, culturale, artistica ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
 - b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.
- 3. La Giunta Comunale deciderà e comunicherà entro 15 giorni sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.
- 4. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità, tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.
- 5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
- 6. L'ente o associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
- 7. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc.), l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.
- 8. La Giunta può prendere in esame richieste presentate fuori termine.
- 9. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

- 2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
- 3. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
- 4. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
- 5. La Giunta Comunale delibera sulle richieste, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
- 6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

TITOLO III – SOSTEGNO SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 6 - FINALITA'

- 1. Il Comune di Lurate Caccivio concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita.
- 2. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

ARTICOLO 7 – BENEFICIARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel Comune di Lurate Caccivio e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 8 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

- 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221.
- 2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all'indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti. L'utente che comunque necessiti di interventi di tipo domiciliare, semiresidenziale o residenziale è tenuto al pagamento della retta nella misura intera.
- 3. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l'assistito convivente, si applica un indicatore ISEE "di servizio" costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante.
- 4. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione al proprio ISEE come meglio specificato nella tabella di cui all'art. 11, punto 2.
- 5. L'Assistente Sociale, al fine di valutare lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, valuterà anche tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell'ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- 6. L'Amministrazione comunale per motivate esigenze può derogare dal criterio di accesso alle prestazioni secondo l'indicatore ISEE quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.
- 7. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell'integrazione del reddito e dell'integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.
- 8. Costituisce motivo di esclusione o di revoca della agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall'Assistente Sociale.

ARTICOLO 9 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:
 - Interventi ad integrazione del reddito
 - Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa
 - Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
 - Assistenza Domiciliare e servizi integrativi
 - Interventi semiresidenziali
 - Interventi residenziali

TITOLO IV – I SERVIZI

ARTICOLO 10 - INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.
- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.
- e) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00.
- g) E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante.

ARTICOLO 11 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Borse lavoro e tirocini formativi

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare

del rimborso spese mensile nella misura massima di € 400,00 in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

2. Servizi di Formazione all'Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali

- a) Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'équipe specialistica di competenza.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCI	A ISEE	percentuale
0	5.000,00	0%
5.000,01	7.500,00	10%
7.500,01	10.000,00	25%
10.000,01	12.500,00	50%
12.500,01	15.000,00	75%
oltre	15.000,01	100%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- e) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 12 - AGEVOLAZIONE DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

1. Asili nido

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo del costo della retta mensile nella seguente misura:

FASCIA	ISEE	percentuale
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante all'erogatore del servizio.

2. Scuole materne

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole materne accreditate del territorio.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo della retta di frequenza nella seguente misura:

FASCI	A ISEE	percentuale
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore della scuola materna.

3. Altri servizi

- a) Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio-assistenziali, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone disabili presso centri di cura, riabilitativi e di integrazione sociale, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone in difficoltà, per anzianità o handicap, presso centri di cura e riabilitativi e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo, compresi i soggiorni vacanza.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella seguente misura:

FASCI	A ISEE	percentuale
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 13 – ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI INTEGRATIVI

1. Assistenza Domiciliare

a) Il Comune garantisce, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il Servizio di Assistenza Domiciliare quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale o educativa prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori e disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione dei pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.

- b) Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale o educativa il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale:
 - svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori;
 - adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCI	A ISEE	percentuale
0	5.000,00	0%
5.000,01	7.500,00	10%
7.500,01	10.000,00	25%
10.000,01	12.500,00	50%
12.500,01	15.000,00	75%
oltre	15.000,01	100%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.
- g) L'utente contribuisce al costo del servizio nella percentuale di cui alla tabella precedente con riferimento sia al costo diretto della assistenza domiciliare nonché al costo degli eventuali servizi complementari fruiti (es. rimborso utilizzo automezzo).

2. Telesoccorso

- a) Il Comune garantisce il servizio di Telesoccorso in favore delle persone anziane e in difficoltà.
- b) Fa capo all'utente l'acquisto dell'apparecchio periferico del telesoccorso.
- c) Il Comune provvede a fornire, a titolo di comodato gratuito, un apparecchio periferico di proprietà al richiedente in possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00.
- d) E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.

3. Servizio Pasti a domicilio

- a) Il Comune garantisce il servizio di pasti a domicilio in favore delle persone anziane e in difficoltà.
- e) Fa capo all'utente l'acquisto dei contenitori termici idonei al trasporto del pasto.
- f) Il Comune provvede a fornire, a titolo di comodato gratuito, i contenitori termici di proprietà al richiedente in possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00.
- g) E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.

ARTICOLO 14 – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI

1. Centro Socio Educativo

- a) Il Centro Socio Educativo accoglie soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari con l'obiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione ed inserimento che favoriscano l'integrazione della persona in difficoltà nel territorio in cui vive
- b) Al fine di accedere al Centro Socio Educativo il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte dal Centro Socio Educativo alle necessità del richiedente.
- d) L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella misura stabilita dal Consorzio dei Servizi Sociali dell'Olgiatese a cui è delegata la gestione del Centro Socio Educativo.

2. Centri diurni

- a) I centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio.
- b) Al fine di ottenere un contributo sulla retta di frequenza o sul costo del trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza e compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune interviene con un contributo economico sulle spese di frequenza e di trasporto documentate nella seguente misura:

FASCI	A ISEE	percentuale
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE.
- e) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

ARTICOLO 15 – INTERVENTI RESIDENZIALI

- 1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
- 2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
- 3. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
- 4. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune
- 5. L'Assistente Sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale.
- 6. L'utente è tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze di cui è titolare.
- 7. L'intervento del Comune è limitato alla sola quota residua calcolata nella seguente misura:

integrazione Comune = retta - [pensione + ogni altro reddito non IRPEF + patrimonio]

- 8. E' fatta salva in disponibilità dell'utente una quota mensile per le spese personali.
- 9. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

ARTICOLO 17 – ALBO DEI BENEFICIARI

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.

2. L'albo viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento è individuato dalla Giunta compatibilmente alla dotazione organica degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382"
- L.R. n. 1/1986 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia"
- Art.12 della L. 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D. Lgs. 30.10.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 7.4.2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- D. Lgs. 31.3.1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"
- D. Lgs. 03.05.2000, n.130 "Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- Art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"
- L. 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130"
- D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- L. 05.02.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, benefici e agevolazioni economiche.